

Pubblicato il 27/01/2017

N. 00024/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2016, proposto da:

Maria Loreta Montelisciani, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Deflorian e Giorgia Oss ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Luigi Santarelli in Trento, via Dordi n. 4;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Viviana Biasetti, presso quest'ultima elettivamente domiciliata nella sede dell'Avvocatura provinciale in Trento, piazza Dante n. 15;

nei confronti di

Gabriella Turchetti non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 348/2016 avente ad oggetto "Concorso pubblico straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle rese vacanti, disponibili per il privato esercizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito

con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27 e successivamente modificato dall'articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135. Approvazione dell'operato della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale dei candidati" con l'allegata "Lista graduatoria per la Provincia autonoma di Trento", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 11/IV del 14.03.2016.

- per quanto occorrere debba, dei verbali della Commissione giudicatrice delle sedute successive al giorno 28.05.2015, non conosciuti;
- in parte qua, della scheda di valutazione n. prot. 000144/30-07-2014 042, nella parte in cui assegna un punteggio di "maggioranza ruralità" pari a 0,0000", nonché di ogni altro provvedimento e atto ai precedenti connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
- in subordine, dell'allegato 1 – verbale della Commissione di gara di data 7.5.2015 - nella parte in cui afferma a pag. 6 ("Il gruppo titoli relativi all'esercizio professionale") che "possono essere attribuiti fino ad un massimo di 35 punti (7 per ciascun commissario) al farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata (equiparato al titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico);
- di ogni altro provvedimento e atto connesso ai precedenti e/o agli stessi consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Visto il decreto presidenziale n. 18 di data 28 dicembre 2016;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il cons. Paolo Devigili e uditi per la ricorrente l'Avv. Beatrice Tomasoni in sostituzione dell'Avv. Umberto Deflorian e l'Avv. Viviana Biasetti per la Provincia di Trento;

Rilevato che la ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario successivamente trasposto in sede giurisdizionale, gli atti in epigrafe nella parte in cui non è stata

riconosciuta la maggiorazione del quaranta per cento - fino ad un massimo di punti 6,50 - sul punteggio assegnato, per l'attività svolta in qualità di titolare nella farmacia rurale sussidiata di Pieve Tesino;

Rilevato altresì che l'interessata, posizionata in graduatoria al n. 88 con un punteggio pari a 40,5 punti, deduce che l'assegnazione del maggiore punteggio determinerebbe un avanzamento in graduatoria in prima posizione o comunque in una posizione utile per l'assegnazione di una nuova sede farmaceutica;

Considerato che:

- l'atto introduttivo è stato notificato alla sola candidata Turchetti Gabriella che precede la ricorrente nella posizione n. 13, e che in analoghi ricorsi, pendenti sub n. rg 116/2016 e 142/2016, i candidati Folletto Annamaria, posizionata al numero 135 della graduatoria, e Cappelletti Davide, posizionato al n. 55 della medesima, deducono a loro volta che l'accoglimento delle proprie censure determinerebbe un avanzamento nella prima o comunque nelle prime posizioni;

- nei ricorsi promossi dai candidati Folletto Annamaria e Cappelletti Davide è già stata disposta l'integrazione del contraddittorio e fissata l'udienza del 4 maggio 2017 per la discussione del merito;

- nel presente ricorso, con decreto presidenziale n. 18 di data 28 dicembre 2016 - pronunciato ex art. 53 del c.p.a. - è stata autorizzata l'abbreviazione nella metà dei termini processuali, da valere anche per tutta la fase del giudizio, come precisato all'udienza odierna;

- controinteressati a resistere alle domande dell'odierna ricorrente sono tutti i ricorrenti collocati in posizione peggiore rispetto alla stessa nella graduatoria impugnata, nonché la concorrente Folletto Annamaria;

- l'art. 49 c.p.a. stabilisce (co. 3) che il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissando il relativo termine, e che può autorizzare la notificazione per pubblici proclami "prescrivendone le modalità";

- quest'ultima locuzione consente che possano essere privilegiate modalità diverse, adeguate alla finalità di portare l'atto a conoscenza degli interessati, e dunque con

qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica (art. 52, comma 2, c.p.a);

Ritenuto, conformemente all'istanza proposta dai difensori della ricorrente nel corso della odierna pubblica udienza, che nella fattispecie può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami, giustificata sia dalla natura della controversia che dall'elevato numero dei controinteressati, con le seguenti modalità:

- A. nella home page del sito istituzionale internet della Provincia autonoma di Trento (<http://www.provincia.tn.it>) andrà con evidenza pubblicato, a cura dell'Amministrazione resistente, un avviso, predisposto dalla ricorrente, dal quale risulti:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale il presente ricorso è stato proposto;
- 2) il numero di registro generale del ricorso e il suo oggetto;
- 3) il nome della ricorrente e dell'Amministrazione resistente;
- 4) la data dell'udienza pubblica alla quale il ricorso, come da dispositivo, è rinviato in conseguenza dell'integrazione del contraddittorio;
- 5) un link ad altra pagina dello stesso sito dove siano elencati i controinteressati, e dove sia possibile eseguire il download del ricorso introduttivo e della presente ordinanza in formato pdf ad elevata risoluzione, documenti, questi ultimi, che verranno forniti dalla ricorrente;
- 6) l'avviso che ulteriori notizie sul ricorso pendente potranno essere ottenute attraverso il sito <https://www.giustizia-amministrativa.it>;

- B. nei termini perentori di quindici giorni dalla pubblicazione, ovvero dalla comunicazione, della presente ordinanza, parte ricorrente farà pervenire alla Provincia autonoma di Trento la richiesta di tale pubblicazione, completa della documentazione indicata, e questa, entro sette giorni dal ricevimento, dovrà darvi esecuzione, e potrà rimuoverne dal proprio sito i contenuti soltanto dopo la pubblicazione della sentenza definitiva di merito pronunciata da questo giudice;

- C. la Provincia autonoma di Trento dovrà pubblicare al proprio albo un avviso che contenga le stesse informazioni di quello pubblicato sulla home page del sito predetto;

- D. la Provincia autonoma di Trento deve consegnare a ciascun candidato inserito nella graduatoria del concorso in posizione anteposta a quella della ricorrente una comunicazione contenente le medesime informazioni dell'avviso pubblicato sulla home page del proprio sito;
- E. la Provincia autonoma di Trento dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato che confermi l'effettuazione delle precedenti operazioni, con i relativi termini e documentazione probatoria, che parte ricorrente dovrà depositare presso la Segreteria del T.R.G.A.;
- F. ancora, un estratto del ricorso introduttivo – recante l'oggetto dello stesso e delle parti intime, l'ufficio giudiziario competente, gli estremi della presente ordinanza, la data della nuova udienza – nonché gli estremi della pubblicazione sul sito internet della Provincia autonoma di Trento, sarà successivamente pubblicato, a cura e spese dei ricorrenti, nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel termine di venti giorni dalla pubblicazione sul sito; ove ciò non fosse possibile, parte ricorrente nel predetto intervallo dovrà aver almeno perfezionato la relativa richiesta;
- G. la prova di tale pubblicazione dovrà essere depositata presso la Segreteria del Tribunale entro l'ulteriore termine di quindici giorni dalla richiesta o dalla pubblicazione, se tempestiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, fissa l'udienza di discussione del merito al giorno 4 maggio 2017.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Spese al definitivo.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Devigili

IL PRESIDENTE

Roberta Vigotti

IL SEGRETARIO